



# SEGRETERIA GENERALE

## **RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO  
COMUNALE N. 37 DEL 20.05.2020.



## **REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI**

*Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 56 del 10.03.2003.  
Modificato e integrato dal Consiglio Comunale con gli atti n. 399 del 19/12/2003,  
n. 37 del 23/02/2007, n. 31 del 14/02/2008, n. 81 del 16.6.2008 e n 37 del  
20/05/2020.*

## ***Indice***

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento*

### **TITOLO II – ENTRATE COMUNALI**

*Art. 2 - Definizione delle entrate*

*Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrata*

*Art. 4 - Determinazione aliquote, tariffe e prezzi*

*Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*

### **TITOLO III – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### ***Capo I – Gestione delle entrate***

*Art. 6 - Forme di gestione delle entrate*

*Art. 7 – Soggetti responsabili*

*Art. 8 – Modalità di versamento*

*Art. 9 – Dilazioni di pagamento - Abrogato*

#### ***Capo II – Accertamento***

*Art. 10 - Obblighi degli uffici connessi all'accertamento*

*Art. 11 – Comunicazioni successive all'accertamento*

### **TITOLO IV – RISCOSSIONE**

#### ***Capo I – Principi generali***

*Art. 12 – Importi minimi*

*Art. 13 - Procedure di riscossione coattiva*

#### ***Capo II – Recupero crediti derivanti da entrate patrimoniali***

*Art. 14 – Principio generale*

*Art. 15 – Invito al pagamento*

*Art. 16 – Ingiunzione - Abrogato*

*Art. 17 – Esecuzione*

*Art. 18 – Interessi - Abrogato*

### **TITOLO V – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

#### ***Capo I – Diritto di Interpello***

*Art. 19 – 20 – 21 Abrogati con delibera CC n. 81/2016*

**Capo II – Compensazione tributaria**

*Art. 22 – Oggetto*

*Art. 23 – Compensazione verticale*

*Art. 24 – Competenza sulla dichiarazione di compensazione*

**TITOLO VI - INTERESSI SUI TRIBUTI LOCALI**

*Art. 25 – Misura degli interessi*

**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

*Art. 26 – Norma di rinvio*

*Art. 27 – Norma finale*

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento -

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate del Comune, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento indicano le procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune in base ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.

## TITOLO II ENTRATE COMUNALI

### Articolo 2 - Definizione delle entrate -

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono così individuate:
  - entrate tributarie:
    - imposte;
    - tasse;
    - tributi speciali e le altre entrate tributarie proprie.
  - entrate extra-tributarie:
    - proventi dei servizi pubblici;
    - proventi dei beni dell'ente;
    - interessi su anticipazioni e crediti;
    - utili netti delle aziende speciali e partecipate - dividendi di società;
    - proventi diversi;
  - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti:
    - alienazione di beni patrimoniali;
    - trasferimenti di capitale da soggetti diversi dallo Stato, dalla Regione e da altri enti del settore pubblico;
    - riscossione di crediti;
  - entrate derivanti da accensioni di prestiti;
  - entrate da servizi per conto di terzi.

### **Articolo 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrata -**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati alle autorità competenti e resi pubblici con le modalità ed i tempi stabiliti da leggi, regolamenti ed eventuali disposizioni ministeriali.

### **Articolo 4 - Determinazione aliquote, tariffe e prezzi -**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.
3. Le predette deliberazioni sono adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

### **Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni -**

1. Il Consiglio Comunale disciplina le ipotesi di esenzioni, riduzioni e di agevolazioni in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente verranno direttamente applicate le agevolazioni, le riduzioni o le esenzioni stabilite da leggi successive e che non richiedono specifica disciplina, salvo che l'ente inserisca, con apposita modifica regolamentare, espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

## **TITOLO III GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

### **Capo I - Gestione delle entrate**

### **Articolo 6 - Forme di gestione delle entrate -**

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di

entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446:

- a) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113-bis lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società di capitali di cui agli artt. 113-bis lett. c) e 116 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;
  - b) affidamento in concessione mediante procedura di gara, salvo disposizioni di legge diverse, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D. Lgs. 13.04.1999, n. 112.
3. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
  4. L'affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.

#### **Articolo 7 - Soggetti responsabili -**

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i Direttori di Area, Ufficio o Servizio ai quali risultano affidate, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Al Direttore responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate e precisamente:
  - l'attività di accertamento, con relativa trasmissione al Direttore competente dell'idonea documentazione in base alla quale ha proceduto all'accertamento dell'entrata secondo le disposizioni contenute nel Capo II, così come previsto dagli artt. 178 e 179 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché l'idonea documentazione attestante la riduzione di accertamenti precedentemente comunicati. Nel caso in cui non venga trasmessa l'idonea documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata lo stesso verrà effettuato contestualmente all'emissione dell'ordinativo di incasso;
  - l'attività istruttoria di controllo e di verifica di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
  - per le entrate non aventi natura tributaria, la messa in mora del debitore ai sensi dell'art. 15, Capo II, del presente Regolamento;
2. Qualora l'acquisizione e/o la gestione in fase coattiva delle entrate sia stata affidata a terzi compete al Direttore responsabile della specifica entrata, e/o al Direttore dell'Ufficio/Servizio che ha espletato le fasi procedurali dell'affidamento, vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella stessa convenzione.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

#### **Articolo 8 - Modalità di versamento -**

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge e dai Regolamenti, le somme spettanti al Comune possono essere versate, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari, a favore della Tesoreria Comunale;
- d) mediante assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e, comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della Legge 27/12/1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21.12.1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) mediante carta di credito, di debito o altro strumento di pagamento di istituto convenzionato con il Tesoriere comunale;
- f) mediante altre eventuali modalità di versamento;

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

2. Nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità, i soggetti che curano la riscossione sono tenuti a predisporre altre modalità possibili di versamento, quali il pagamento tramite mezzi telematici.

#### **Articolo 9 - Abrogato**

### **Capo II - Accertamento**

#### **Articolo 10 - Obblighi degli uffici connessi all'accertamento -**

1. L'idonea documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 22 del Regolamento di Contabilità, dovrà comunque indicare per ogni debitore:

- a) il cognome, il nome o la ragione sociale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza e il codice fiscale/partita I.V.A.;
- d) la motivazione del credito e il suo importo;

- e) capitolo di bilancio;
  - f) centro di costo;
  - g) l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione;
  - h) ogni altro elemento utile alla rilevazione e riscossione.
- 2 I Direttori di Ufficio o Servizio che hanno promosso l'accertamento di entrata, qualora si verificano situazioni nella gestione dell'entrata stessa a fronte delle quali è diminuito l'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione dell'accertamento allo scopo di consentire all'Ufficio competente la rettifica relativa.

#### **Articolo 11 - Comunicazioni successive all'accertamento -**

1. I Direttori di Servizio od Ufficio che hanno promosso l'accertamento di entrata dovranno comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o quant'altro in maniera espressa o codificata, qualora si dovesse ricorrere all'utilizzo di sistemi meccanizzati, quanto segue:
- a) l'importo della somma dovuta;
  - b) la causale;
  - c) capitolo di competenza;
  - d) estremi dell'eventuale accertamento, che potrà essere comunicato dal Direttore;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) il termine per adempiere, stabilito in giorni 30 dalla comunicazione, se non diversamente specificato;
2. L'Ufficio competente dovrà provvedere a segnalare agli Uffici e Servizi interessati l'avvenuta riscossione delle somme accertate non appena venutone a conoscenza in base ai documenti di cassa, mediante trasmissione dei bollettini di conto corrente postale, delle quietanze o di quant'altro sia idoneo a comprovare l'avvenuto incasso se ciò non sia possibile attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche tali da consentire, in tempi reali, l'interscambio dei dati e della documentazione.

### **TITOLO IV RISCOSSIONE**

#### **Capo I - Principi generali.**

#### **Articolo 12 - Importi minimi -**

1. Non si procede al recupero del credito in fase di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta sia inferiore a € 17,00 comprensive di sanzioni, interessi, ed altri accessori salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari; tale disposizione si può applicare anche per annualità e per periodi di imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia; non si applica:
- alle somme dovute a titolo di corrispettivi per servizi resi a pagamento dall'Ente, fermo restando che gli Uffici e Servizi responsabili delle specifiche entrate, anche in considerazione dell'onerosità della procedura di recupero, dovranno fare in modo

che la prestazione, dalla quale scaturisce l'importo inferiore ad € 17,00, venga effettuata soltanto se il richiedente è in grado di esibire copia della ricevuta di pagamento;

> quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di € 17,00.

1-bis. L'importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il relativo versamento in fase di riscossione volontaria delle entrate di natura tributaria è pari ad € 5,00; tale disposizione non trova applicazione per le somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità temporanea.

2. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti, la somma oltre la quale l'Ente provvederà al rimborso, su richiesta del soggetto, è di € 5,00 non comprensiva degli interessi.

3. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.

### **Articolo 13 - Procedure di riscossione coattiva -**

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione.

## **Capo II - Recupero crediti derivanti da entrate patrimoniali**

### **Articolo 14 - Principio generale -**

Le disposizioni del presente capo si applicano esclusivamente al recupero dei crediti non aventi natura tributaria diversi dalle entrate derivanti dalle sanzioni previste per violazioni al codice della strada e dalle sanzioni per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze, diversi dal codice della strada, redatte dalla Polizia Municipale di Arezzo o da altri Corpi di Polizia quando sia indicato il Comune o il Sindaco di Arezzo quale autorità competente all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

### **Articolo 15 -Intimazione di pagamento -**

1. Il Direttore dell'Ufficio o Servizio che ha promosso l'accertamento, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o utilizzando le altre forme di notifica previste per legge, l'intimazione di pagamento contenente:

- a) l'importo della somma dovuta comprensiva delle spese di notifica;
- b) le modalità di pagamento;
- c) l'intimazione ad adempiere, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati
- d) l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60

giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

- e) il bollettino di conto corrente postale che dovrà riportare, eventualmente anche in versione codificata, tutti i dati necessari all'identificazione del soggetto debitore e all'individuazione del credito al fine di consentire la tempestiva emissione dell'ordinativo di incasso.

#### **Articolo 16 -Abrogato**

#### **Articolo 17 - Esecuzione -**

1. In caso di mancato pagamento nei termini dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 15 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019.

#### **Articolo 18- Abrogato**

### **TITOLO V DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Capo I - Diritto di interpello**

**Articoli 19, 20 e 21 Abrogati con delibera CC n. 81 del 16.6.2016-**

#### **Capo II - Compensazione tributaria**

#### **Articolo 22 - Oggetto -**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

#### **Articolo 23 - Compensazione verticale -**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

2. Il contribuente che si avvale delle facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale o Partita IVA, se esistente, del contribuente;
  - il tributo eventualmente dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

#### **Articolo 24 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione -**

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

### **TITOLO VI INTERESSI SUI TRIBUTI LOCALI**

#### **Articolo 25 - Misura degli interessi -**

1. Gli interessi per il rimborso, accertamento e liquidazione dei tributi locali, a decorrere dal 01.01.2004, sono dovuti nella misura pari al saggio legale tempo per tempo vigente. Nella stessa misura e sempre con decorrenza 01.01.2004, sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/1973 per la ritardata iscrizione a ruolo dei tributi locali.
2. Per la misura degli interessi relativi alla dilazione di pagamento successivamente all'iscrizione a ruolo, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 602/1973, si rinvia a quanto stabilito in materia.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 26 - Norma di rinvio -**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si applicano laddove sia assente una specifica disciplina nei regolamenti tributari dell'Ente.

**Articolo 27 - Norma finale -**

1. Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2020.